



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

---

*Segretario Generale*

Prot. n. 16275 del 31.07.2018

**Ai Responsabili di Settore**

**Ai responsabili della pubblicazione**

**All'Ing. Passantino**

**p.c. Al Sindaco**

**loro sedi**

**OGGETTO: DIRETTIVA PER LA RIMOZIONE DEGLI ATTI DALL'ALBO PRETORIO ON LINE OLTRE IL PERIODO DI PUBBLICAZIONE.**

Di seguito a quanto emerso in sede di primo incontro formativo con il Data Protection Officer nominato presso questo Ente, al fine di conformare il sistema di pubblicazione dell'Albo pretorio on line dell'Ente alle disposizioni del Garante della Privacy si formula la presente direttiva operativa.

Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell'albo pretorio on line, il Comune è tenuto a rimuovere dal sito istituzionale tutti i provvedimenti che contengono dati personali.

La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i termini stabiliti è illecita, come da provvedimenti ormai consolidati del Garante per la privacy che vietano agli enti territoriali la diffusione in Internet oltre i 15 giorni stabiliti dalla norma, dei dati relativi a persone fisiche o giuridiche contenuti in provvedimenti degli organi e degli uffici.

Questo Ente dovrà pertanto apportare le necessarie modifiche alle modalità di pubblicazione al fine di evitare provvedimenti sanzionatori del Garante, mettendosi così in regola con le Linee guida adottate nel 2011 dal Garante in materia di pubblicazione on line dei documenti.

La norma di riferimento va individuata in primo luogo nell'art. 124, comma 1, del d.lg. 18/8/2000 n. 267 che prevede espressamente che "*Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge*" e nell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69 avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Atteso che ai fini della verifica della liceità delle modalità di pubblicazione online di atti e



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

---

*Segretario Generale*

documenti contenenti dati personali, il Garante ha indicato che "nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), **i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati**" e che "Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati" (cfr. par. 5.2, richiamato dal par. 6.B del Provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, disponibile sul sito dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. [1793203](#)) si dispone affinché i provvedimenti di questo Ente, fatto salvo quanto prescritto dal D.lgs. 33/2013, restino visibili per il solo tempo stabilito per legge per la validità della pubblicazione.

Oltre tale periodo l'allegato non deve essere più disponibile e visualizzabile.

Di pari contenuto sono le più recenti linee guida redatte dall'AGID sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web della P.A. di maggio 2016. In specie, a mente dell'art. 6 delle citate linee guida recante "*Diritto all'oblio e temporaneità della pubblicazione. La pubblicazione avviene limitatamente al periodo previsto dall'ordinamento, per rispettare il principio di temporaneità e nel rispetto del cd. "diritto all'oblio"*" dispone che "Decorso il termine di pubblicazione, il sistema informatico **impedisce** la ricerca di qualsiasi esemplare del documento pubblicato tramite accesso alle proprie banche dati; inoltre, il sistema informatico segnala la temporaneità delle informazioni pubblicate ai motori di indicizzazione e di ricerca, anche attraverso formati idonei e accorgimenti tecnici di dialogo con sistemi esterni all'ente (ad es. no index, no archive del "robot exclusion protocol").".

Tanto premesso Vorranno le ss.ll. assicurare il giusto contemperamento dell'obbligo alla pubblicità notizia e pubblicità legale e del diritto all'oblio e alla tutela dal trattamento dei dati personali che sia eccessivo e pertanto illecito e sanzionabile.

Altavilla Milicia, 31 luglio 2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**MARIAGIOVANNA MICALIZZI**



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

---

*Segretario Generale*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA MARIAGIOVANNA MICALIZZI**